

---

**STUDIO SANGUIGNI**

---

**Circolare informativa  
di aggiornamento  
n. 1/2016**

---

**Data: 8 Febbraio 2016**

---

## **Sommario**

<b>Sommario .....</b>	<b>2</b>
<b>Novità da annotare.....</b>	<b>3</b>
Nuovo “bonus arredo” per giovani coppie.....	3
Novità inerenti al modello di dichiarazione Iva annuale .....	5
Soggetti tenuti o meno alla presentazione della “Comunicazione annuale Iva” per l’anno 2015.....	6
Dubbi e perplessità nelle segnalazioni al sistema tessera sanitaria.....	10
<b>Agenda.....</b>	<b>13</b>
Scadenario dal 1 al 16 febbraio 2016.....	13
<b>Bilanci d’esercizio: termini e scadenze.....</b>	<b>18</b>
<b>Dossier Casi .....</b>	<b>19</b>
Cessioni di veicoli usati e Iva .....	19

## Novità da annotare

### ***Nuovo “bonus arredo” per giovani coppie***

Con il comma 75 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 è stata prevista una nuova specifica detrazione per le “giovani coppie” che, in definitiva, consente di recuperare il 50% delle spese sostenute per l’arredo dell’unità immobiliare oggetto di acquisto per destinarla ad abitazione principale, nel limite massimo di € 16.000,00 (vedere schema operatività in Fig. 1).

Si ritiene opportuno puntualizzare che la nuova detrazione in argomento non è cumulabile né con la detrazione del 50% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il cosiddetto “bonus arredo” ordinario.

Fig. 1 – Condizioni bonus arredo per giovani coppie



I soggetti interessati, come accennato, sono le *giovani coppie* (coniugi o conviventi *more uxorio*):

- che costituiscono nucleo familiare da almeno tre anni;
- in cui almeno uno dei due non deve aver superato i 35 anni di età;
- sono acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (non è precisato entro quale termine deve essere perfezionato l'acquisto);

tenendo in considerazione che il testo normativo non specifica quale sia la data in cui deve necessariamente risultare verificata l'età anagrafica (all'1 gennaio 2016 o al 31.12.2016 *oppure* alla data di acquisto dei mobili).

Per quanto attiene al momento in cui deve risultare perfezionato l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, il disposto normativo citato nulla precisa in elazione:

- ai termini temporali relativi all'acquisto dell'immobile;
- se entrambi i componenti della coppia devono risultare proprietari dell'unità immobiliare oggetto dell'acquisto.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate dovrà anche chiarire se l'acquisto dell'abitazione principale deve risultare necessariamente a titolo oneroso o, se, invece, può beneficiare dell'agevolazione anche l'acquisizione a seguito di donazione e/o di successione.

La detrazione, che, salvo proroghe, si deve ritenere operativa per gli acquisti effettuati nel corso del 2016 (quindi, entro il 31 dicembre 2016), deve risultare:

- ripartita tra gli aventi diritto (si ritiene in base alla percentuale di sostenimento delle spese);
- rateizzata in 10 quote annuali di pari importo.

Dall'analisi della norma non si intuisce esattamente i criteri individuativi delle tipologie di beni che possono concorrere a formare l'entità agevolata, per cui si ritiene che:

- si devono ritenere agevolabili le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo dell'unità abitativa che sarà utilizzata come abitazione principale dalla "giovane coppia". In passato, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sono compresi nel termine "mobili" tra gli altri:

- i letti;
- i comodini;
- gli armadi;
- le cassettiere;
- le librerie;
- le scrivanie;
- i tavoli;
- sedie;
- i divani;
- le poltrone;
- e:
- le credenze;

nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione, in quanto costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile;

- *non sono agevolabili gli acquisti di:*

- porte;
- pavimentazioni (ad esempio, il parquet);
- tende e tendaggi;

nonché di altri complementi di arredo. Inoltre, poiché il disposto normativo fa espresso riferimento solamente ai "mobili" e non anche agli "elettrodomestici", che, salvo diverso chiarimento, si dovrebbero ritenere esclusi.

Al pari di quanto previsto per il *bonus arredo* di cui al D.L. giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90:

- il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente mediante sistemi "tracciabili" (*bonifico bancario o postale, carte di credito o debito*) o anche finanziamento a rate;
- l'acquisto deve riguardare *mobili nuovi* e, di conseguenza, devono ritenersi escluse dal bonus le spese relative a mobili e arredi usati;
- sono anche agevolabili anche le spese di trasporto e di montaggio dei mobili, se, ovviamente, risultano sostenute con le modalità di pagamento espressamente previste.

A chiarimento dell'assunto, valga il seguente semplice esempio.

*Caso* – i coniugi Rossi, entrambi di anni 31, risiedono in un appartamento in affitto dal 2005.

Nel 2016 acquistano una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Nel corso del mese di aprile 2016 decidono anche di procedere all'acquisto di mobili per arredare l'unità immobiliare, sostenendo una spesa complessiva di € 35.000,00 (pagamento eseguito con bonifico bancario).

*Soluzione:* considerando che le spese inerenti all'arredo sono state sostenute da entrambi i coniugi in proporzione, il limite massimo di spesa agevolabile è pari a € 16.000,00, in quanto riferito alla singola unità immobiliare.

I coniugi Rossi possono fruire della detrazione del 50% sul limite massimo di spesa pari ad € 16.000,00 e cioè € 8.000,00 ciascuno.

La detrazione annuale che compete a ciascun coniuge è pari a € 400,00, proveniente dal seguente conteggio:  
[(8.000: 10) x 50%].

## ***Novità inerenti al modello di dichiarazione Iva annuale***

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2016, n. 7772/2016 è stato approvato il modello di dichiarazione IVA/2016 concernenti l'anno 2015, con le relative istruzioni, da utilizzare per l'anno 2016 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che, in relazione all'art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere, come regola, presentata:

- nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2016, se il contribuente è tenuto all'adempimento dichiarativo in via autonoma;  
*oppure:*
- entro il 30 settembre 2016, se è tenuto a comprendere la dichiarazione Iva nella cosiddetta dichiarazione unificata.

Tra le novità, si ritiene opportuno segnalare che:

- *nel riquadro "Firma" del frontespizio*, è stata introdotta la nuova casella "Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario" che, nel rispetto dell'art. 1, commi da 634 a 636, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, risulta riservata ai soggetti che chiedono all'Agenzia delle entrate di trasmettere all'intermediario le eventuali comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione. Ad onore del vero, simile casella risultava già presente lo scorso anno ed è stata ridenominata in "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario";
- *nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica"* è stata introdotta la nuova casella "Ricezione altre comunicazioni telematiche", se l'intermediario accetta la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione. La casella risulta denominata "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione", e deve essere barrata dall'intermediario per segnalare e confermare il suo benestare a ricevere l'avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
- *nella sezione 4 del quadro VE:*
  - *il rigo VE35*, riservato alle operazioni effettuate con applicazione del *reverse charge*, è stato implementato con l'introduzione dei campi 7 e 8, riguardanti le prestazioni di servizi di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), relative al comparto edile e settori connessi e le operazioni del settore energetico di cui all'art. 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater) del decreto Iva;

- *il rigo VE38*, è stato denominato “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter” ed è riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti;
- il che ha comportato che i rigi successivi ed il rigo della sezione 5 risultano, di conseguenza, rinumerati;
- *nella sezione 1 del quadro VF*, il rigo *VF15* risulta ridenominato “Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi” e contiene il nuovo campo 2 per l’esposizione specifica degli acquisti da soggetti che hanno applicato il regime forfetario espressamente disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;
  - *nel quadro VO*:
    - *al rigo VO15 della sezione 1*, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’adesione al regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. 83/2012;
    - *nei rigi VO33 e VO34 della sezione 3*, riguardanti la comunicazione dell’opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime forfetario e l’adesione al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  - *il quadro VJ*, è stato implementato con l’introduzione dei rigi *VJ17* e *VJ18*, riguardanti le nuove ipotesi in cui il tributo si rende dovuto dall’acquirente e cioè:
    - le prestazioni di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lettera a-ter), del decreto Iva, relative al comparto edile e settori connessi;
    - e:
    - le operazioni del settore energetico di cui all’art. 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater) del medesimo disposto normativo.

Inoltre, risulta anche introdotto il rigo *VJ19* riservato alle pubbliche amministrazioni, titolari di partita Iva, tenute al versamento dell’imposta per gli acquisti effettuati in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;
  - *il quadro VI*, di nuova istituzione, che è riservato ai fornitori di esportatori abituali, è destinato ad evidenziare l’esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute;
- mentre *nel rigo VX4, del quadro VX*, è stato previsto il nuovo campo 5 denominato “Imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter”, la cui compilazione è riservata ai soggetti che:
- hanno effettuato operazioni nei riguardi di pubbliche amministrazioni applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti;
  - e:
  - hanno diritto all’erogazione in via prioritaria del rimborso annuale fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’Iva applicata a tali operazioni.

## ***Soggetti tenuti o meno alla presentazione della “Comunicazione annuale Iva” per l’anno 2015***

La presentazione della “Comunicazione annuale dati IVA”, che deve avvenire entro il 29 febbraio 2016, riguarda tutte le operazioni effettuate nel corso dell’anno 2015.

Ai fini operativi, infatti, nell’adempimento in argomento devono sostanzialmente essere riportate l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (o delle risultanze annuali per i

contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'imposta dovuta o a credito, senza tener conto:

- delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio, come, a titolo meramente indicativo, del calcolo definitivo del *pro-rata*, oltre ad altri dati sintetici inerenti alle operazioni effettuate nel periodo;
- delle compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;
- del riporto del credito Iva relativo all'anno precedente;
- dei rimborsi infrannuali richiesti;

*nonché:*

- della parte del credito di tributo concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.

Tali dati, per gli specifici effetti, infatti, rilevano solamente per la definitiva liquidazione dell'imposta, per cui devono necessariamente risultare annotati esclusivamente nella dichiarazione Iva annuale.

Ai fini procedurali, si pone in rilievo che la natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della "dichiarazione annuale Iva", ma quelli riferibili alle mere comunicazioni di dati e notizie.

In concreto, mediante la "Comunicazione annuale dati Iva" il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà, invece, attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

Inoltre, è opportuno anche sottolineare che la *natura non dichiarativa della comunicazione* comporta l'inapplicabilità sia delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, sia delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento per le ipotesi di violazione degli obblighi di dichiarazione.

Inoltre, poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi devono essere correttamente esposti nella dichiarazione annuale Iva.

Da quanto accennato, si deduce che nella comunicazione annuale dati Iva devono risultare annotati:

- l'entità delle operazioni attive e passive, al netto dell'Iva;
- l'importo delle operazioni esenti e non imponibili;
- l'imponibile e l'imposta inerente all'effettuazione di importazioni in oro e argento senza pagamento dell'imposta in dogana;
- l'ammontare dell'imposta esigibile e quello detratto.

Per completezza, si pone in evidenza che con il comma 641 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, sono stati modificati gli artt. 3, 4 e 8 D.P.R. 322/1998, che, con effetto dall'Iva dovuta o a debito viene praticamente stabilito che:


- la dichiarazione annuale Iva, per evitare di procedere alla presentazione della "Comunicazione dati Iva", la presentazione, in forma autonoma, deve avvenire entro il mese di febbraio 2016, come era stato ammesso dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 25 gennaio 2011, n. 1, mentre a partire dall'anno 2016 (adempimento dichiarativo da presentare nel 2017), tale modalità troverebbe applicazione generalizzata conseguente all'eliminazione sia della "Comunicazione dati Iva", sia della "dichiarazione unificata";
- la comunicazione annuale dati Iva, viene abrogata a partire dall'anno 2016: situazione che risulta coerente con il previgente esonero di presentazione nell'ipotesi in cui la dichiarazione annuale Iva fosse

stata inviata, come detto, entro il mese di febbraio. Pertanto, la “Comunicazione annuale dati Iva” per l’anno “2015” dovrebbe costituire l’ultimo invio telematico in essere<sup>1</sup>.

Sono obbligati alla presentazione della “Comunicazione annuale dati Iva” i soggetti titolari di partita Iva (vedere schema in fig. 1) tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se:

- non hanno effettuato operazioni imponibili nel periodo di riferimento;
- non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche dell’imposta.

Fig. 1 – Soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva



Sono, invece, *esclusi dall’obbligo di presentazione* della comunicazione in argomento, senza pretesa di completezza:

- i contribuenti che per il 2015 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e cioè:
  - coloro che per il 2015 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del decreto Iva, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’art. 36-bis del medesimo decreto, hanno effettuato soltanto operazioni esenti, anche se sono tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale Iva in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art. 19-bis2 del decreto Iva, tenendo in considerazione che l’esonero non trova applicazione se il contribuente ha registrato operazioni intracomunitarie (di cui all’art. 48, comma 2, del D.L. 331/1993) o sono stati effettuati acquisti per i

<sup>1</sup> Si precisa che l’art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 è stato abrogato dall’art. 1, comma 641, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successivamente, con il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, è stato previsto che l’abrogazione dell’art. 8-bis citato decorre dalla dichiarazione relativa all’Iva dovuta per il 2016.

quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (es.: acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);

- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione del tributo nei modi ordinari;
  - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto Iva (produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000,00<sup>2</sup>);
  - i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  - i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini del tributo nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinques del decreto Iva per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  - i soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. 331/1993, se, nel 2015, hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
  - le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non hanno posto in essere nel 2015 altra attività rilevante agli effetti del tributo;
  - i soggetti di cui all'art. 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
    - gli organi e le amministrazioni dello Stato;
    - i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;
    - gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
    - gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
  - i contribuenti che si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;
  - i contribuenti persone fisiche che si avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
  - i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  - le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno 2015 un volume di affari uguale o inferiore a € 25.000,00 anche se tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale;
- ed, inoltre, si devono ritenere esonerati coloro che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio, come previsto dall'art. 8 bis, secondo comma, ultimo periodo del D.P.R. 322/1998, introdotto dall'art. 10, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

<sup>2</sup> Soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000,00, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli.

Per quanto attiene alla determinazione del *volume d'affari* realizzato nell'anno 2015, il contribuente o soggetto passivo Iva deve necessariamente fare riferimento a quello complessivo inerente a tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separate, comprendendo nel conteggio anche l'entità complessiva delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

## ***Dubbi e perplessità nelle segnalazioni al "Sistema tessera sanitaria"***

Oltre agli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono tenuti all'adempimento:

- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i policlinici universitari;
- le farmacie pubbliche e private (non le parafarmacie);
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza integrativa;

nonché gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.

Anche per i *medici in regime forfetario o dei minimi* si ritiene sussistente l'obbligo di procedere all'invio della comunicazione, in quanto si tratta di un professionista iscritto all'albo dei medici e degli odontoiatri.

Ovviamente l'obbligo sussiste se sono state emesse parcelle nel corso del 2015 a favore di contribuenti persone fisiche. Pertanto, se un medico:

- effettua servizio Asl (es.: specialista ginecologo) e non ha emesso fatture, pur avendo la partita Iva, non deve effettuare la comunicazione in argomento per mancanza di dati da segnalare;
- sostituisce un collega al quale emette fattura per la sostituzione, per tale prestazione si ritiene non sussistente l'obbligo di inviare la comunicazione, in quanto si tratta di spesa rientrante nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo e non di onere detraibile.

Non sono tenuto all'adempimento:

- *gli psicologi*, che hanno uno specifico Ordine (all'Albo degli psicologi), anche se i compensi che percepiscono per le loro prestazioni sono *detraibili in dichiarazione dei redditi* quali spese sanitarie dai contribuenti interessati;
- *i fisioterapisti, i massofisioterapisti e i logopedisti*, che non sono medici o odontoiatri iscritti al relativo Ordine, anche se, per tali oneri, sussiste *la detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni rese* da detti soggetti, in quanto risultano ricompresi nell'elenco delle figure professionali sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001.

Inoltre, si ritengono, senza pretesa di completezza, non soggetti all'adempimento in esame anche:

- gli infermieri, anche quelli che prestano assistenza a anziani;
- i biologi nutrizionisti;
- i logopedisti;
- i massofisioterapisti;

- i medici che svolgono solo attività intramoenia;
  - i medici veterinari;
- nonché le parafarmacie.

Ai fini operativi, si ritiene opportuno precisare che, poiché l'associazione professionale non può essere accreditata al "Sistema Tessera Sanitaria", l'obbligo di trasmissione i dati si deve ritenere in capo al medico o all'odontoiatra che è stato indicato quale "rappresentante" dell'associazione nel mod. AA7/10 (dato che può essere verificato nel "Cassetto fiscale"). Ai fini operativi si deve considerare che procedura è unica sia per lo studio associato e per l'associazione, sia per il suo rappresentante, e, quindi, la delega vale per entrambi. Non è possibile fare da soli per una posizione e delegare per l'altra. O si delegano entrambi o il medico o l'odontoiatra fa tutto direttamente da solo.

Ne deriva, di conseguenza, che si ritiene possibile il seguente comportamento:

- se il medico o l'odontoiatra risulta accreditato al "Sistema Tessera Sanitaria", deve usare i propri dati personali per accedere al sistema e successivamente specificare la partita Iva dello studio associato;
- se un medico o un odontoiatra di uno studio associato o associazione che, oltre ad essere rappresentante dello stesso, fa anche qualche fattura personalmente, con la propria partita Iva, deve necessariamente inviare due file, di cui uno con i dati delle fatture emesse in proprio (con la sua partita Iva) e uno con i dati dell'associazione;
- se il rappresentante di uno studio associato o di un'associazione ha un consulente e lo studio associato o l'associazione ne ha un altro si deve, tenere presente che la delega è unica e, quindi, può essere delegato un solo consulente. Pertanto, il consulente non delegato deve generare il file e inviarlo al consulente delegato che provvede ad trasmettere al "Sistema Tessera Sanitaria" entrambi i file (*come per il mod. 770*);
- se cambia il rappresentante dello studio associato o dell'associazione deve essere presentato all'Agenzia delle entrate il mod. AA7/10 con la variazione dei dati, specificando il nuovo rappresentante (*che, ovviamente, deve essere iscritto all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri*);

mentre se lo studio di medici e/o di odontoiatri è costituito come una società (srl, sas, snc, ecc.), si ritiene non sussistente l'obbligo di invio per le fatture emesse nel corso del 2015 (al riguardo viene affermato che l'obbligo potrebbe rendersi operativo dall'anno successivo).

Ai fini procedurali, l'obbligo, per il 2015, riguarda i dati delle fatture rilevanti per la detrazione delle spese mediche del paziente.

Se è stata emessa una fattura per addebitare parte delle spese dello studio a un collega che lavora con il medico interessato, si ritiene che questa fattura può essere omessa, in quanto riguarda un rapporto non rientrante nell'ambito dell'obiettivo fiscale.

Ne deriva che, in generale, le fatture che evidenziano l'addebito Iva, non dovrebbero costituire oggetto dell'invio, in quanto la presenza dell'addebito Iva, significa che non sono prestazioni sanitarie in senso stretto.

I dati informativi delle fatture:

- *emesse nel corso del 2016*, possono essere inviati singolarmente attraverso il sito Tessera sanitaria ad ogni emissione fattura, oppure, comunque, entro la fine del mese di gennaio 2017;
- *emessa con data nel 2014, ma pagata nel 2015 o con data nel 2015, ma pagata nel 2014 o con data nel 2015, pagata nel 2016*, poiché il riferimento operativo è la data di pagamento, si ritiene necessario procedere all'invio dei dati della fattura emessa con data 2014, ma pagata nel 2015, mentre se emessa con data del 2015, ma il pagamento è avvenuto nel 2014, non solo non deve essere inviata, ma si tratta

di una irregolarità fiscale per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 del decreto Iva. Nel caso, invece, di della fattura emessa con data nel 2015, e pagata nel 2016, si ritiene debba essere comunicata fattura del 2016 (entro gennaio 2017).

La fattura, ai sensi dell'art. 21 del decreto Iva, dovrebbe essere intestata al paziente che sostiene la spesa o al soggetto al quale viene in concreto effettuata la prestazione. In ogni caso, si pone in evidenza che al sistema Tessera sanitaria devono essere inviati i dati e le informazioni riportate in fattura, anche se sono riferiti al committente la prestazione (es.: genitore per i figli).

Se il paziente ha una convenzione con un fondo sanitario o assicurazione, in quali situazioni la fattura del dentista, ad esempio, deve essere inviata al Sistema Tessera Sanitaria? Al riguardo, si ritiene che se:

- la fattura risulta intestata al fondo o all'assicurazione (può eventualmente anche comprende più di un paziente) e sarà pagata direttamente dal fondo o dall'assicurazione al dentista, nel qual caso detto tale documento non deve costituire oggetto di invio al Sistema Tessera Sanitaria (in quanto la fattura non risulta intestata ad un paziente persona fisica);
- la fattura risulta intestata al paziente e pagata in quote sia dall'assicurazione al dentista, sia dal paziente al dentista, nel qual caso, in sede di trasmissione della fattura deve essere segnalata come data di pagamento quella del saldo. Anche in questo caso, a sua volta, il fondo o l'assicurazione procederà a segnalare i dati e gli importi di rimborso effettuato. Ai fini della detraibilità della spesa è necessaria fare attenzione alle regole al riguardo operative;
- la fattura risulta intestata al paziente e viene pagata dall'assicurazione direttamente al dentista, è necessario procedere alla trasmissione della dati inerenti alla spesa. A sua volta, il fondo o l'assicurazione procederà a segnalare i dati e gli importi di rimborso effettuato. Ai fini della detraibilità della spesa è necessaria fare attenzione alle regole al riguardo operative.

Per quanto attiene, infine, all'imposta di bollo di € 2,00, analizzando le fatture emesse dal medico o dall'odontoiatra, può risultare:

- addebitata in aggiunta al compenso professionale (con apposizione sul documento del relativo contrassegno *oppure* corrisposta virtualmente, nel qual caso, deve essere annotata sulla fattura la frase 'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art.15 del D.P.R. 642/1972');
- non addebitata in fattura, nel qual caso configura un costo del soggetto emittente (sul documento dovrebbe essere evidenziata la scritta: "Fattura esente da IVA ai sensi art.10 del D.P.R. 633/1972 – Bollo sull'originale *oppure* corrisposta virtualmente, nel qual caso, deve essere annotata sulla fattura la frase 'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art.15 del D.P.R. 642/1972");

e, quindi, lo stesso deve essere segnalato al "Sistema Tessera Sanitaria" se è stato pagato dal paziente, in quanto, quale onere accessorio alla prestazione principale, deve essere considerato detraibile tutte le volte che la prestazione a cui si riferisce è, a sua volta, detraibile.

Da quanto accennato, si deduce che l'ammontare dell'imposta di bollo deve necessariamente essere associato alle spese inserite in fattura. In altri termini, se:

- tutte le spese sono della medesima tipologia (es.: SR), anche l'imposta di bollo di € 2,00 deve costituire oggetto di segnalazione al "Sistema tessera sanitaria" con la stessa tipologia;
- le spese riguardano tipologie diverse, si pone in evidenza che quelle inserite come "SR" sono, di regola, detraibili dal paziente, mentre per quelle di tipologia "IC" e "AA", compete all'interessato specificare in sede di adempimento dichiarativo se le medesime sono detraibili oppure no. Pertanto, la logica richiederebbe che l'ammontare dell'imposta di bollo seguisse il criterio dell'imputazione proporzionale, anche se, da più parti, viene indicato di fare riferimento alla spese di entità maggiore.

**Agenda****Scadenziario dal 1 al 16 febbraio 2016**

<b>Giorno</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Fatto/ da fare</b>
1	<p><b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</b></p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la fine del corrente mese di febbraio, scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive;</li> <li>- per la fine del prossimo mese di marzo, inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive; mediante versamento utilizzando il modello F24.</li> </ul>	
1	<p><b>COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA</b></p> <p>Inizia il termine, che si conclude alla fine del mese in corso, per procedere alla presentazione telematica della "comunicazione annuale dati Iva" da parte dei titolari di partita Iva non espressamente esclusi e/o esonerati, in quanto l'adempimento riguarda tutti coloro che per il periodo d'imposta di riferimento sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, indipendentemente dalla forma giuridica assunta.</p>	
1	<p><b>CONTRIBUENTI CHE INTENDONO ESERCITARE L'OPPOSIZIONE A RENDERE DISPONIBILI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE I DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE</b></p> <p>Inizia il termine, che si conclude alla fine del mese di febbraio 2016, per procedere, da parte dei contribuenti, ad esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2015 e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni parzialmente o completamente non erogate.</p>	
1	<p><b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO UNICO-SC-PRESENTAZIONE</b></p> <p>I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d'imposta alla fine dello scorso mese di aprile, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.</p>	
1	<p><b>IVA-ADEMPIMENTO ANNUALE</b></p> <p>Per i soggetti non obbligati alla dichiarazione unificata o che intendono, come regola, procedere alla compensazione del credito Iva reveniente dalla medesima, inizia il termine per procedere alla presentazione della dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2015.</p>	
1	<p><b>MISURATORI FISCALI-SEGNALAZIONI VARIAZIONI ORGANIZZATIVE</b></p> <p>Termine per procedere alla notifica mediante raccomandata postale al Ministero dell'economia e delle finanze delle variazioni intervenute nel corso del quarto trimestre 2015 nell'organizzazione dei centri di assistenza tecnica diretta e/o indiretta inerente ai misuratori fiscali.</p>	

1	<p><b>SAN MARINO-ACQUISTI SENZA ADDEBITO DELL'IVA DA PARTE DEL SOGGETTO CEDENTE</b></p> <p>Per gli acquisti effettuati presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, il soggetto-acquirente italiano che ha effettuato operazioni di acquisto deve necessariamente procedere ad effettuare la comunicazione mensile <i>in forma analitica</i> delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel corso del mese di dicembre 2015 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello anche reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.</p>	
1	<p><b>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA</b></p> <p>Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi (€ 5.164.568,99) in ciascun periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali (€ 1.032.913,80) alla fine di ciascun esercizio.</p>	
1	<p><b>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA</b></p> <p>Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° febbraio 2014-31 gennaio 2015 e 1° febbraio 2015-31 gennaio 2016 l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.</p>	
1	<p><b>TITOLARI DI ABBONAMENTO ALLA RADIO O ALLA TELEVISIONE NON INTESTATARI DI UTENZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL LUOGO DI RESIDENZA ANAGRAFICA</b></p> <p>I titolari di abbonamento alla radio o alla televisione che non sono intestatari di utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica devono procedere al pagamento del canone annuale <i>oppure</i> della rata trimestrale o semestrale presso le agenzie postali con apposito bollettino postale (c/c 3103) o presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (tabaccherie), tramite bancomat o con carta di credito utilizzando servizi via internet.</p>	
5	<p><b>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO</b></p> <p>I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.</p>	
5	<p><b>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI-ANNOTAZIONE ABBONAMENTI</b></p> <p>Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>	
9	<p><b>ASSEGNI CIRCOLARI-IMPOSTA DI BOLLO</b></p> <p>Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del quarto trimestre dell'anno precedente, da parte delle banche e degli istituti di credito autorizzati all'emissione dei medesimi;</p>	

	mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.	
9	<p><b>SISTEMA TESSERA SANITARIA-COMUNICAZIONI</b></p> <p>A fini della cosiddetta “precompilazione dei modelli 730/2016”, scade il termine per procedere alla trasmissione telematica al “Sistema Tessera Sanitaria” da parte degli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, delle farmacie pubbliche e private e degli altri soggetti interessati, nonché per i soggetti dai predetti delegati, al “Sistema Tessera Sanitaria” delle informazioni e dei dati, riferiti al 2015, inerenti alle spese sanitarie, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.</p>	
9	<p><b>SISTEMA TESSERA SANITARIA-PERSONE FISICHE-OPPOSIZIONE ALLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE NEL 2015</b></p> <p>Termine ultimo per i contribuenti persone fisiche per procedere ad esercitare, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2015, l'eventuale opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati aggregati inerenti ad una o più tipologie di spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.</p>	
13	<p><b>APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</b></p> <p>Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 733/1931, devono procedere al pagamento della <i>seconda rata del primo periodo contabile</i> (mesi di gennaio e febbraio), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il quinto periodo contabile dell'anno precedente (mesi di settembre e ottobre).</p>	
14	<p><b>ASSISTENZA FISCALE</b></p> <p>Termine ultimo, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori (sostituiti d'imposta o soggetti percipienti) che intendono aderire all'assistenza fiscale prestata dal proprio datore di lavoro o committente-sostituto d'imposta, per far pervenire allo stesso la dovuta comunicazione-adesione.</p>	
15	<p><b>AGRITURISMO-CORRISPETTIVI</b></p> <p>Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.</p>	
15	<p><b>ALCOLI METILICI</b></p> <p>Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegate un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).</p>	
15	<p><b>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE-REGISTRAZIONI CONTABILI</b></p> <p>Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura</p>	

	contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente.	
15	<p><b>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI-ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</b></p> <p>I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
15	<p><b>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</b></p> <p>Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell'art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel corso del mese precedente negli appositi registri Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" di cui al D.M. 11 febbraio 1997.</p>	
15	<p><b>FATTURAZIONE OPERAZIONI-SOGGETTI PASSIVI IVA</b></p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto;</li> <li>• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Nota Bene</b></p> <p>Si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p> </div>	
15	<p><b>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</b></p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
16	<p><b>IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE-ANNOTAZIONE CUMULATIVA OPERAZIONI</b></p> <p>I soggetti che operano nella grande distribuzione e che hanno aderito alla possibilità di adottare la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se,</p>	

	ovviamente, gli stessi sono certificati dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta fiscale.	
16	<p><b>IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE-TRASMISSIONE CORRISPETTIVI</b></p> <p>Le imprese che operano del settore della grande distribuzione devono procedere all’invio dei corrispettivi inerenti alle operazioni effettuate nel mese precedente, mediante trasmissione esclusivamente in via telematica.</p>	
16	<p><b>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA</b></p> <p>I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ad annotare - nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite – le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese;</li> <li>– all’emissione dell’autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;</i></li> <li>– all’emissione dell’autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, <i>se hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale.</i></li> </ul>	
16	<p><b>RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO INERENTE AL VERSAMENTO UNITARIO SCADUTO IL 16 NOVEMBRE 2015-SOSTITUTI D’IMPOSTA</b></p> <p>I contribuenti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente il versamento unitario di competenza del mese di ottobre 2015 (il cui termine è scaduto il 16 novembre 2015), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “intermedio” (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,6667% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	

## **Bilanci d'esercizio: termini e scadenze**

<i>Iter per l'approvazione del bilancio d'esercizio nel sistema ordinario</i>	<i>Termini inerenti alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2015 da attuarsi nel 2016</i>
Predisposizione del progetto di bilancio con la relazione sulla gestione approntata da parte dell'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico)	In presenza di collegio sindacale: almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea In assenza di collegio sindacale: almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea
Invio del progetto di bilancio al collegio sindacale o al sindaco unico e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se diverso dal collegio sindacale (adempimento previsto solo se tali organi sono esistenti)	Almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea
Relazione del collegio sindacale o del sindaco unico (adempimento previsto solo se esistente)	Almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea
Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (adempimento previsto solo se esistente)	Almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea
Deposito presso la sede della società del bilancio d'esercizio unitamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate (se esistenti);</li> <li>• prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate (se esistenti);</li> <li>• relazione sulla gestione (non obbligatoria nel caso di bilancio abbreviato, con integrazione nota integrativa);</li> <li>• relazione del collegio sindacale (se esistente);</li> <li>• relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se diverso dal collegio sindacale (se esistente).</li> </ul>	Almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea
Convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio	Entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio o 180 giorni in caso di differimento dalla data di chiusura dell'esercizio
Deposito presso il Registro delle imprese di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia del verbale di approvazione dell'assemblea;</li> <li>• copia del bilancio approvato;</li> <li>• copia della relazione sulla gestione (non obbligatoria nel caso di bilancio abbreviato, con integrazione nota integrativa);</li> </ul>	Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di approvazione

<ul style="list-style-type: none"> <li>• copia della relazione del collegio sindacale o del sindaco unico (se esistente);</li> <li>• copia della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se esistente);</li> <li>• elenco dei soci (solo nell'ipotesi in cui si sono verificati cambiamenti rispetto all'elenco depositato con il bilancio precedente – con esclusione per le società a responsabilità limitata e per società cooperative a responsabilità limitata).</li> </ul>	
--	--

## **Dossier Casi**

### ***Cessioni di veicoli usati e Iva***

Ai sensi dell'art. 19-bis1 del decreto Iva, per le cessioni di:

- ciclomotori;
- motocicli;
- autovetture;
- autoveicoli;

che a suo tempo sono stati importati o acquistati, anche utilizzando un'operazione di leasing, la base imponibile deve essere determinata applicando al corrispettivo pattuito la percentuale di detrazione che era stata utilizzata in sede di acquisizione come schematizzato nel seguente prospetto:

<b><i>veicoli acquistati</i></b>	<b><i>detrazione iva operata in sede di acquisto del veicolo</i></b>	<b><i>regime fiscale previsto per la successiva cessione</i></b>
<b>entro il 31 dicembre 2000</b>	Iva non detratta in modo totale	Esente ex art. 10, n. n. 27-quinquies, del decreto Iva
<b>nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005</b>	Iva detratta nella misura del 10%, senza successiva presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 10% del corrispettivo di cessione
<b>nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005</b>	Iva detratta nella misura del 10% più ulteriore 30% a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 40% del prezzo di cessione posta in essere successivamente al 13 settembre 2006
<b>nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006</b>	Iva detratta nella misura del 15%, senza successiva presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 15% del corrispettivo di cessione
<b>nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006</b>	Iva detratta nella misura del 15% più ulteriore 25% a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 40% del prezzo di cessione posta in essere successivamente al 13 settembre 2006
		Base imponibile Iva nella misura

nel periodo dal 14 settembre 2006 al 26 giugno 2007	Iva detratta in relazione al principio di inerenza in relazione all'utilizzo	corrispondente alla percentuale di tributo detratto in sede di acquisizione in relazione al principio di inerenza
dal 27 giugno 2007	Iva detratta nella misura del 40%	Base imponibile Iva nella misura del 40% del corrispettivo di cessione

**Caso** – nel mese di dicembre 2015, un esercente attività d'impresa, ha ceduto un'autovettura al prezzo (Iva esclusa) di € 10.000,00, che aveva acquistato nel mese di maggio 2005 per € 50.000,00, oltre all'Iva del 20% pari a € 10.000,00.

Nell'anno 2005, aveva proceduto a detrarre il 10% dell'Iva (€ 1.000,00) e non aveva ritenuto opportuno presentare l'istanza di rimborso per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione.

La fattura per la cessione dell'autovettura, limitatamente ai conteggi, deve necessariamente risultare così redatta:

- Prezzo di cessione dell'autovettura .....	€ 10.000,00
- Iva 22% su € 1.000,00 (10% del prezzo di cessione) .....	€ 220,00
	-----
- Totale fattura .....	€ 10.220,00
	-----

Per quanto attiene alla cessione in esame, al rigo VE22 della dichiarazione annuale Iva 2016, deve risultare compreso l'importo di € 1.000,00 con l'inerte entità di tributo pari a € 220,00, tenendo presente, inoltre, che l'ammontare imponibile di € 1.000,00 deve essere anche evidenziato al successivo rigo VE39, in quanto deve concorrere negativamente alla formazione del "volume d'affari" da indicare al successivo rigo VE40.

Limitatamente ai dati del caso esaminato, l'esposizione dei dati deve risultare così impostata:

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			
	VE21			
	VE22	1.000	,00	220
	VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	1.000	,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei rigi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		,00	

Per completezza dell'argomento inerente alle cessioni dei veicoli, si rammenta che con l'art. 1, comma 261, lett. c), della legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), è stato coordinato il regime Iva inerente alle cessioni di beni il cui acquisto e/o l'importazione ha consentito di operare una detrazione parziale del tributo.

In concreto, risulta operativo il principio che la base imponibile delle cessioni di beni acquistati con la detrazione parziale dell'imposta nel rispetto del dettato dell'art. 19-bis1 del decreto Iva o di altre specifiche norme riguardanti l'indetraibilità oggettiva, deve essere individuata, in relazione all'art. 13 del decreto Iva, applicando al corrispettivo dell'operazione la medesima percentuale di detrazione che è stata esercitata in sede di acquisizione del bene.

Poiché l'art. 19-bis1 del decreto Iva, prevede espressamente che l'imposta versata per l'acquisto e/o l'importazione dei veicoli è detraibile:

- *nella misura ridotta del 40%*, se vengono utilizzati solo parzialmente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
- *per l'intero importo*, se:
  - l'acquirente svolge attività di agente e/o rappresentante di commercio;
  - rientrano nell'ambito dell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, come, a titolo meramente indicativo, nel caso del rivenditore o del concessionario di autovetture e autoveicoli;
  - sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

tenendo in considerazione che alla medesima regola procedurale di detrazione del tributo sono soggette le operazioni inerenti all'acquisto e/o all'importazione dei componenti e/o di ricambi dei veicoli in argomento. Inoltre, si rammenta che nell'art. 19-bis1, lettere c) e d), del decreto Iva risulta presente il concetto unitario di "veicoli stradali a motore", che necessariamente comprende *"tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto"*.

Poiché l'individuazione dei beni deve essere ricercata esclusivamente nella lett. c) dell'art. 19-bis1, del decreto Iva, si potrebbe affermare che sussiste la detrazione integrale del tributo, quando il veicolo risulta effettivamente ed esclusivamente utilizzato nell'attività d'impresa o professionale.